

18/02/2010

Comune di Novello (Cuneo)

**Regolamento Edilizio comunale approvato con deliberazione  
Consiglio Comunale n. 37 del 20/12/2002. Integrazione  
all'art. 16 ed all'art. 18.**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*Delibera*

- 1) di approvare le integrazioni all'art. 16 "Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)" ed all'art. 18 "Superficie utile lorda della costruzione (SUL)" del vigente R.E.C. secondo il testo redatto dal tecnico incaricato Ing. Manlio Dardo allegato alla presente delibera e facente parte integrante della stessa;
- 2) di dare atto che le integrazioni introdotte sono evidenziate in carattere "grassetto" sul testo succitato;
- 3) di dare atto che le integrazioni effettuate non sono sostanziali e rientrano in quelle ammesse di competenze comunale secondo le istruzioni approvate con D.C.R. n. 548-9691 del 29/07/1999 approvante il testo del R.E. tipo Regionale e D.C.R. n. 267-31038 del 08/07/2009;
- 4) di pubblicare per estratto la presente delibera, divenuta esecutiva, sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi art. 3 comma 3 L.R. 19/1999;
- 5) di dare atto che la presente integrazione assume la sua efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione di approvazione;

6) di trasmettere, dopo la pubblicazione, la presente integrazione al R.E.C. con la presente deliberazione di approvazione alla Regione Piemonte.

Allegato "A"

Art. 16. Distanza tra le costruzioni ( $D$ ), della costruzione dal confine ( $D_c$ ), della costruzione dal ciglio o confine stradale ( $D_s$ ).

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [ $m$ ] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione ed il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante ( $D$ ), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione ed il confine della proprietà ( $D_c$ ), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione ed il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione ed una strada ( $D_s$ ), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione ed il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.

Art. 18. Superficie utile lorda della costruzione (Sul) e Superficie utile lorda di piano (Sulp).

1. La superficie utile lorda della costruzione (Sul), misurata in metri quadrati [ $m^2$ ], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani (Sulp), entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso.

2. La superficie utile lorda di piano (Sulp), misurata in metri quadrati [ $m^2$ ], è delimitata dal perimetro esterno del piano. Nel computo della superficie utile lorda di piano sono comprese le superfici relative:

a) ai "bow window" ed alle verande;

b) ai piani di calpestio dei soppalchi;

sono escluse le superfici relative:

c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;

d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;

e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;

f) ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili.

Ai fini dell'esclusione della superficie utile lorda della costruzione, i sottotetti non abitabili o agibili devono rispettare le seguenti caratteristiche e prescrizioni: altezza al perimetro misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio di copertura non superiore a mt. 1,20; altezza al colmo misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio di copertura non superiore a mt. 3,00; pendenza delle falde di copertura non superiore al 35%; superficie complessiva di illuminazione ed areazione non superiore ad

1/100 della superficie di calpestio, ossia mq. 0,40 di superficie trasparente ogni 40 mq. di pavimento con dimensione massima dei serramenti o lucernari di mq. 0,40. Dette prescrizioni devono essere rispettate sia per il sottotetto formato da locale unico e sia per i locali che dividono il sottotetto in parti a differente sezione verticale. I sottotetti di cui sopra (equiparati per definizione a quelli agibili) possono essere serviti anche da scale fisse. Tutti i vani sottotetto aventi caratteristiche diverse da quelle sopra riportate ai sensi delle N.T.A. di P.R.G.C. debbono essere computati nel volume della costruzione;

g) ai cavedii.

Novello, 3 febbraio 2010

Il Sindaco

Roberto Passone